

**CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**MOZIONE SUL COMMERCIO EQUO - D.D.L. n. 297/3**

Emendamento modificativo

Mioni – Cudin – Travanot – Tomat – Gobbi – Antonaz – Bortuzzo

Dopo l'art. 70 ante è aggiunto il seguente:

Articolo 70 ante bis

(Disposizioni concernenti il commercio equo e solidale)

1. Si intende per commercio equo e solidale la vendita di beni provenienti dai Paesi in Via di Sviluppo, effettuata secondo i criteri contenuti nella Risoluzione del Parlamento dell'Unione Europea PE 178.921 del 19.01.1994
2. All'attività del commercio equo e solidale come definita al comma 1 svolta da associazioni di volontariato, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), cooperative senza fine di lucro ed altri enti non commerciali secondo le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano, a decorrere dal 1 luglio 1998, le disposizioni concernenti gli esercizi di vicinato.
3. Ai soggetti di cui al comma 2 è consentita altresì la vendita dei beni commercializzati da posto non fisso in occasione di manifestazioni, fiere ed altre iniziative promozionali, anche in deroga alle disposizioni sul commercio su aree pubbliche.
4. Gli esercizi ove si svolge la vendita al dettaglio di beni, che, per almeno l'80% fanno parte del circuito del commercio equo e solidale, assumono la denominazione di Bottega del "Mondo". Agli stessi, ove la superficie risulti inferiore ai 100 mq., non si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma 6 e 7 del decreto legislativo, ed è ammessa la vendita contemporanea di prodotti alimentari e non alimentari.
5. Con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono state ulteriori disposizioni di tipo organizzativo e commerciale atte ad assicurare la piena rispondenza dell'attività svolta dalle Botteghe del mondo ai principi del commercio equo e solidale.
6. Il titolo di "Bottega del Mondo" è riconosciuto con decreto del Dirigente del Servizio del Commercio, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dai precedenti commi. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 e delle norme previste ai commi precedenti comporta la revoca del titolo.

**Articolo 70 ante bis**

Subemendamento modificativo

Al comma 2 dopo le parole "1 luglio 1998" è aggiunta la locuzione "fino al recepimento del decreto legislativo di riforma della disciplina del commercio".